



## **ISTRUZIONI PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL TIROCINIO**

Ai sensi dell'art. 8 co. 6 del [Decreto del M.I.U.R. del 7 agosto 2009, n. 143](#),  
**entro quindici giorni** dal **verificarsi di una delle cause di sospensione**, il **tirocinante** ovvero il **professionista**, qualora non provveda il tirocinante, deve darne comunicazione al Consiglio dell'ordine

Ai sensi dell'art. 8 co. 8 del [Decreto del M.I.U.R. del 7 agosto 2009, n. 143](#),  
nel caso di **interruzione** del tirocinio, da comunicarsi **entro trenta giorni** al Consiglio dell'ordine, **a cura del professionista, il praticante**, con delibera del Consiglio dell'ordine, **è cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti**

Ai sensi dell'art. 13 co. 5 lett. c), f) e g),  
l'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all'accertamento

- c) della mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
- f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 8;
- g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8, commi 3 e 4.

### **Procedura da seguire per effettuare la sospensione del tirocinio:**

1. Compilare e recapitare all'Ordine la comunicazione di sospensione del tirocinio **entro 15 giorni** dalla data della **sospensione**, ovvero la comunicazione di interruzione, a cura del professionista, **entro 30 giorni** dalla data di **interruzione** (si consiglia di anticipare la comunicazione a mezzo fax al n. 091-325291);
2. recapitare alla segreteria dell'Ordine il libretto del tirocinio attestato fino all'ultimo giorno dal *dominus* e l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto (allegato F).